

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 195)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 ottobre 1963
(V. Stampato n. 410)*

**presentato del Ministro delle Finanze
(MARTINELLI)**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(PICCIONI)**

**col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

**col Ministro del Bilancio
(MEDICI)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MATTARELLA)**

**col Ministro dell'Industria e del Commercio
(TOGNI)**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero
(TRABUCCHI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 ottobre 1963*

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, concernente la instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, concernente la instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955.

ALLEGATO

Decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 12 settembre 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Visto il regolamento n. 20, adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea e le relative norme di applicazione, per la graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

Visto l'articolo 1 del regolamento n. 54/63 del 21 giugno 1963 con cui il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea ha fissato al 2 settembre 1963, in deroga all'articolo 23, seconda frase, del regolamento n. 20, la data d'inizio dell'applicazione del regime dei prelievi istituito da detto regolamento per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*) del regolamento n. 20, diversi dalle carni suine della specie domestica, in carcassa o in mezzene (v. d. ex 02.01-A-III-a della Tariffa doganale comune);

Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei regolamenti sopraindicati, con cui viene disposta l'istituzione di un nuovo modello di certificato di circolazione destinato a comprovare, negli scambi tra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti a regime dei prelievi agricoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433;

Visto il regolamento n. 85/63 del 18 luglio 1963, con cui il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea ha stabilito di dare la facoltà a ciascuno Stato membro di subordinare l'importazione di alcuni prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*) del regolamento n. 20 alla presentazione di un documento di importazione;

Vista la Tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità al disposto degli

articoli 17 e 1, contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 20 e 54/63;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

a) In relazione al regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 20, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, a decorrere dal 2 settembre 1963 è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per i prodotti di cui all'allegata tabella, firmata dal Ministro per le finanze;

b) Nulla è innovato riguardo a quanto disposto dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433, per le carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate presentate in carcasse intere od in mezzene della voce doganale ex 02.01-A-III-a.

Art. 2.

A decorrere dal 2 settembre 1963, i prelievi di cui al precedente articolo 1, lettera a) sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario sopra indicato, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1^a classe e sono riportate settimanalmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 3.

A decorrere dal 2 settembre 1963 non è consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti indicati all'articolo 1, lettera a) del presente decreto:

a) che, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili;

b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati nello stesso articolo 1, lettera a), provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili.

Art. 4.

a) A decorrere dal 2 settembre 1963, per i prodotti di cui al precedente articolo 1, lettera a), esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo, o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 20.

b) Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal paragrafo precedente del presente articolo e saranno stabilite le norme e le condizioni da osservarsi per beneficiare dell'agevolazione medesima. Tale elenco potrà essere variato con la medesima procedura.

Art. 5.

L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente articolo 4, è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 20, e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1^a classe e sono settimanalmente riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 6.

Per l'applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni, di cui ai precedenti articoli si osservano le disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento doganale in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

Art. 7.

a) L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, può essere subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione da rilasciarsi dal Ministero delle

finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

b) Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, e per l'agricoltura e foreste, saranno stabiliti i prodotti, di cui all'articolo 1, lettera a) per i quali è richiesta la presentazione del certificato d'importazione di cui al paragrafo precedente.

Art. 8.

Le domande per il rilascio dei certificati d'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7, vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo articolo 9, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

Il rilascio di tale certificato è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione della importazione entro il termine di validità del certificato stesso.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonché per il loro eventuale svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste.

Per ottenere il certificato d'importazione di cui al primo comma l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi all'operazione da compiere.

Art. 9.

Quando dall'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del presente decreto, dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, può essere disposta la sospensione, per un tempo determinato, delle importazioni dei prodotti stessi.

I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 10.

a) I prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dal regolamento comunitario n. 20, relative

alla eliminazione progressiva dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione modello DD4, rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle autorità doganali dello Stato membro d'esportazione, in conformità alla decisione adottata il 17 luglio 1962 dalla Commissione della Comunità Economica Europea.

b) Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione modello DD4, non possa essere accettata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

c) La presentazione del certificato di circolazione di cui al paragrafo a) del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 11.

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) che rispondono alle condizioni stabilite dal regolamento comunitario n. 20 relative alla eliminazione progressiva dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione modello DD4 in conformità della decisione adottata dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 17 luglio 1962, ai fini dell'applicazione del regime comunitario dei prelievi agricoli nel Paese membro di destinazione.

Art. 12.

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli esportatori o gli importatori, relative all'applicazione dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 13.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) importati in provenienza dai Paesi terzi non comunitari nonchè dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, affluiranno ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione delle entrate.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del presente decreto, valutato in lire un miliardo per l'eser-

cizio finanziario 1963-64, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente articolo 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

L'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1433, è modificato come segue:

« 1. A decorrere dal 2 settembre 1963, per i prodotti di cui al precedente articolo 1, esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo, o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati nel medesimo articolo 1 e dalle relative norme di applicazione.

2. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le norme e le condizioni da osservarsi per beneficiare dell'agevolazione medesima.

Tale elenco potrà essere variato con la medesima procedura ».

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal 2 settembre 1963 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1963.

SEGNI

LEONE - MARTINELLI - PICCIONI -
COLOMBO - MEDICI - MATTARELLA
- TOGNI - TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco.

Tabella dei prodotti per cui è sospesa l'applicazione dei dazi

(Art. 1/a)

Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, diverse da quelle presentate in carcasse intere o in mezzene (v.d. ex 02.01-A-III-a);

Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (v.d. ex 02.01.B-II-a-1);

Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre (v.d. ex 02.01-B-II-b-1);

Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);

Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. 02.06-B);

Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (v.d. 15.01-A-II);

Salsicce, salami e simili di fegato di maiale (v.d. ex 16.01-A),

Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale (v.d. ex 16.01-B);

Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale (v.d. ex 16.02-A-II);

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale (v.d. ex. 16.02-B-II-b-2).

Il Ministro per le finanze: MARTINELLI